



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

ABC della diplomazia



Contenuto

Introduzione	3
Glossario	6

Colophon

Editore:

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
3003 Berna
www.eda.admin.ch

Concezione:

Cancelleria federale / Peter Auchli

Stampa:

Cavelti AG, Gossau

Ordinazioni:

Informazioni DFAE
tel. 031 322 31 53
e-mail: publikationen@eda.admin.ch

Contatto:

DFAE – Direzione del diritto internazionale pubblico
tel. 031 322 30 82
e-mail: DV@eda.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Berna, 2008

Introduzione

La diplomazia è lo strumento con cui gli Stati intrattengono relazioni in modo pacifico. Il suo compito principale è di tutelare gli interessi dello Stato e si concretizza in vari modi: dalla cura delle relazioni politiche, economiche, culturali o scientifiche con gli altri Stati all'impegno a livello internazionale per i diritti dell'uomo o per la composizione pacifica delle controversie.

La diplomazia può essere bilaterale o multilaterale. La prima si svolge tra due Stati, mentre nel caso della seconda entrano in relazione reciproca più Stati contemporaneamente, spesso nell'ambito istituzionalizzato di un'organizzazione internazionale. Uno strumento essenziale della diplomazia è il negoziato, che in molti casi sfocia nella conclusione di trattati tra gli Stati interessati, i cosiddetti trattati internazionali. Questi ultimi mirano innanzitutto a conciliare i diversi interessi degli Stati parte.

La diplomazia esiste da quando gli Stati o le Potenze hanno instaurato relazioni ufficiali. In Egitto sono stati rinvenuti vasti archivi diplomatici risalenti al XIII secolo a. C. Missioni diplomatiche permanenti, istituite da Stati presso altri Stati, risalgono all'epoca rinascimentale (XV sec.). La Svizzera ha istituito le prime legazioni permanenti nei Paesi confinanti attorno al 1800 e curava le relazioni internazionali in particolare avvalendosi di consoli onorari che esercitavano la loro funzione a titolo accessorio e onorario. Soltanto verso la fine del XIX secolo il moderno Stato federale del 1848 ha iniziato a creare una rete di missioni diplomatiche e di consolati generali dotati di professionisti. Attualmente (stato 2008) la Svizzera dispone di oltre 150 rappresentanze estere, 370 diplomatici di professione e 540 agenti consolari professionali. Queste cifre sono comparabili a quelle di Stati di dimensioni analoghe.

Dopo la Prima, ma ancor più dopo la Seconda guerra mondiale, la diplomazia multilaterale ha acquisito maggiore importanza in seno alle organizzazioni internazionali. In tutto il mondo il numero degli Stati è notevolmente aumentato soprattutto dalla fine del colonialismo, l'interdipendenza a livello internazionale ha continuato a crescere e si sono moltiplicati i compiti che la comunità internazionale è chiamata ad affrontare. La Svizzera è divenuta membro della Società delle Nazioni nel 1920, mentre ha aderito alle Nazioni Unite (ONU), che le sono succedute, soltanto nel 2002, pur essendo già in precedenza membro delle organizzazioni specializzate dell'ONU. Nel 1963 è entrata a far parte del Consiglio d'Europa. Ginevra, già sede della Società delle Nazioni e del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), dopo la Seconda guerra mondiale è diventata anche sede principale dell'ONU in Europa e da allora si è affermata come centro di cooperazione internazionale.

La corrispondenza diplomatica stessa è oggetto di tutta una serie di trattati di diritto internazionale. Al Congresso di Vienna del 1815 si è cercato per la prima volta di mettere per scritto il diritto in materia di legazioni allora in vigore. Le regole, applicate oggi in tutto il mondo nella corrispondenza diplomatica tra Stati, sono fissate nella Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. Sempre a Vienna, nel 1963 la comunità internazionale ha concordato anche regole comuni inerenti al sistema consolare, il quale si occupa soprattutto della protezione dei propri cittadini all'estero. Oltre alle norme giuridiche, la corrispondenza diplomatica segue da tempo immemorabile anche molte regole, usi e convenzioni non scritti che non sono fini a sé stessi, ma fanno sì che la comunicazione fra gli Stati si svolga senza difficoltà.

L'ABC della diplomazia spiega, senza la pretesa di essere esaustivo, singoli concetti importanti in ambito diplomatico. Per tener conto anche della diplomazia multilaterale si è ritenuto inoltre opportuno illustrare brevemente una serie di organizzazioni internazionali e regionali.



Il 20 maggio 2003, con queste scarpe da ginnastica la consigliera federale Micheline Calmy-Rey attraversò, quale prima rappresentante ufficiale di un Governo estero, la linea di frontiera fra Corea del Nord e Corea del Sud.

©Museo nazionale svizzero

Foto: Donat Stuppan

Oggetto esposto alla mostra «Missione delicata» del Museo nazionale svizzero (2007).

Glossario

A

Accordo di sede

Accordo concluso tra un' > *organizzazione internazionale* e lo Stato che ne ospita la sede sul suo territorio. L'accordo di sede definisce lo statuto giuridico, stabilisce i > *privilegi e le immunità* dell'organizzazione stessa, dei suoi funzionari, dei rappresentanti degli Stati che ne sono membri e degli esperti. La Svizzera ha firmato simili accordi per esempio con l' > *ONU* e con l' > *Organizzazione mondiale del commercio*.

Accreditamento

Procedura con la quale uno Stato, prima di inviare un ambasciatore (> *ambasciata*), chiede al futuro Stato di residenza se è disposto a manifestare esplicitamente il gradimento sulla nomina del nuovo ambasciatore ritenendolo persona grata (> *persona non grata*). «Gradimento» è il termine utilizzato per indicare l'assenso dello Stato di residenza (Stato accreditatario) alla scelta fatta dallo Stato d'invio (Stato accreditante).

Ambasciata

Il termine designa sia l'insieme del personale scelto da uno Stato per esercitare le funzioni diplomatiche in un altro Stato sia i locali in cui questo personale lavora.

L'apertura di un'ambasciata presuppone l'esistenza di relazioni diplomatiche tra due Stati. Le relazioni diplomatiche si instaurano per mutuo consenso e possono essere interrotte in ogni momento da uno dei due Stati. L'ambasciata può essere diretta da un ambasciatore o da un > *incaricato d'affari «ad interim»*.

Si parla di nunziatura per designare la rappresentanza della Santa Sede presso uno Stato e di rappresentanza permanente (anche delegazione permanente o missione permanente) per designare la rappresentanza diplomatica di uno Stato presso un' > *organizzazione internazionale*.

Le attività diplomatiche riguardano tutte le questioni relative alle relazioni tra due governi, segnatamente nei settori della politica, dell'economia, delle finanze, del diritto, della cooperazione allo sviluppo, delle questioni sociali, delle attività scientifiche e culturali.

Azione diplomatica

Intervento di un' > *ambasciata*, o di più ambasciate, presso il governo dello Stato accreditario. Le azioni, orali o scritte, possono riguardare argomenti molto diversi: per esempio la comunicazione o la richiesta d'informazioni, la proposta di apertura di negoziati, una richiesta volta a ottenere determinati vantaggi, un processo ecc.

Banca mondiale

Come il > *Fondo monetario internazionale (FMI)*, la Banca mondiale fa parte delle cosiddette «Istituzioni di Bretton Woods» (dal nome della località in cui si è deciso di costituirle). La Svizzera è membro di entrambe.

La missione della Banca mondiale, fondata nel 1944, è di lottare contro la povertà mediante la concessione di prestiti, il trasferimento di conoscenze, il consolidamento delle infrastrutture e la costituzione di partenariati con i settori pubblico e privato.

Bilateralismo

Si parla di bilateralismo quando questioni di politica estera sono discusse o negoziate tra due soli interlocutori, nella maggior parte dei casi due Stati. È anche possibile che uno Stato e un' > *organizzazione internazio-*

nale intrattengano relazioni bilaterali. La Svizzera e l'> UE hanno negoziato, per esempio, un gran numero di accordi bilaterali. Si distingue fra bilateralismo e > *multilateralismo*.

Buoni uffici

Il termine indica tutti gli sforzi che un terzo (Stato, > *organizzazione internazionale* ecc.) intraprende per contribuire a risolvere pacificamente un conflitto fra due o più Stati. I buoni uffici intendono favorire il dialogo fra le parti in conflitto.

I buoni uffici vanno dal semplice sostegno tecnico od organizzativo (p. es. mettere a disposizione una sede per una conferenza fra le parti in conflitto) ai servizi di mediazione (> *facilitazione e mediazione*) fino alla partecipazione a > *operazioni di pace* internazionali. Anche l'assunzione di un mandato quale > *potenza protettrice* fa parte dei buoni uffici.

Clausole di salvaguardia

Disposizioni di un trattato internazionale che, in casi particolari, permettono agli Stati parte di limitare i propri impegni o di esserne provvisoriamente esonerati. Le clausole di salvaguardia sono frequenti nei trattati economici e costituiscono una sorta di «campanello d'allarme».

Il ricorso a clausole del genere permette di proteggere determinati interessi superiori degli Stati parte come l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute della popolazione o il patrimonio culturale nazionale.

Esistono inoltre clausole di salvaguardia per limitazioni quantitative. Negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'> UE, per esempio, simili clausole sono previste in caso di afflusso eccessivo di manodopera proveniente dagli Stati membri dell'UE o, nel settore dei trasporti, di veicoli pesanti.

Composizione pacifica delle controversie

Espressione che copre l'insieme delle procedure aventi lo scopo di ottenere la composizione pacifica di una controversia tra due o più Stati.

Esistono diverse forme procedurali:

- la negoziazione è la modalità iniziale e ordinaria per comporre le controversie. Un incontro fra Stati può per esempio sfociare in un accordo;
- nella procedura dei > *buoni uffici* uno Stato terzo funge da mediatore tra le parti e assicura l'organizzazione materiale dell'incontro (> *facilitazione e mediazione*);
- nella mediazione e nella conciliazione, uno Stato terzo o un organo di conciliazione propone agli Stati interessati una soluzione priva tuttavia di carattere vincolante;
- l'inchiesta è intesa essenzialmente a stabilire dei fatti;
- l'arbitrato è caratterizzato dall'attribuzione della competenza di statuire a un organo composto di persone designate dalle parti. La decisione presa dall'organo arbitrale è vincolante;
- gli Stati possono sottoporre le proprie controversie alla Corte internazionale di giustizia che pronuncia sentenze vincolanti (> *giustizia internazionale*).



Il cosiddetto «Alpenrosenfrack» (frack di rododendri) è stato l'abito da cerimonia che i diplomatici svizzeri portavano fino a una buona parte del XX secolo in occasione di eventi particolari.

Il frack di tessuto di lana color blu notte ricamato con rododendri e stelle alpine era la risposta svizzera alle esigenze imposte dall'etichetta.

©Museo nazionale svizzero

Foto: Donat Stuppan

Oggetto esposto alla mostra «Missione delicata» del Museo nazionale svizzero (2007).

Consenso

Constatazione che è stato possibile raggiungere un accordo su una determinata questione. Le conferenze e le *> organizzazioni internazionali* adottano di norma le loro decisioni su base consensuale. Spesso «consenso» viene confuso con «unanimità». A differenza di quest'ultima, una decisione viene adottata per consenso senza ricorrere ai voti: si constata la presenza di un consenso se nessuno dichiara espressamente di opporsi. Ciò permette a una delle parti di formulare riserve senza opporsi ufficialmente al consenso. In caso di votazione formale, lo Stato in questione sarebbe costretto a votare «no».

Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa è un'*> organizzazione internazionale* i cui obiettivi principali sono difendere i *> diritti dell'uomo*, lo Stato di diritto e la democrazia pluralista, promuovere l'identità culturale europea, cercare soluzioni a problemi sociali (xenofobia, droga, AIDS, bioetica, ecc.) e assistere i Paesi dell'Europa centrale e orientale nell'attuazione delle riforme istituzionali.

Attualmente (2008) fanno parte del Consiglio d'Europa 47 Stati.

I lavori del Consiglio d'Europa sfociano nell'elaborazione di *> convenzioni* e accordi che rappresentano la base per modificare le leggi dei diversi Stati membri. Una delle maggiori conquiste del Consiglio d'Europa è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che consente a ogni singolo cittadino di presentare ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo. La Svizzera è membro del Consiglio d'Europa e parte alla CEDU.

Il Consiglio d'Europa non deve essere confuso con l'*> Unione europea (UE)*; si tratta infatti di due organizzazioni ben distinte, sebbene i 27 Stati membri dell'Unione europea appartengano pure al Consiglio d'Europa.

Consolato

Posto consolare dello Stato accreditante nello Stato accreditario; presuppone che tra i due Stati siano state stabilite relazioni consolari. Un posto consolare può essere di quattro classi: consolato generale, consolato, viceconsolato e agenzia consolare. In linea di principio, il posto consolare è diretto da un capo che ha il titolo corrispondente (p. es. un consolato generale è diretto da un console generale, ecc.).

Oltre ai consoli inviati (o di carriera), che sono impiegati degli Affari esteri, uno Stato accreditante può scegliere anche consoli onorari (o eletti) che conoscono bene le condizioni locali e dispongono delle necessarie competenze linguistiche. Il console onorario può essere un cittadino sia dello Stato accreditante sia dello Stato accreditario. Non è retribuito per il lavoro che svolge, ma può riscuotere emolumenti per le prestazioni erogate nell'ambito del suo servizio.

Le attività consolari sono analoghe a quelle esercitate nella funzione diplomatica (> *ambasciata*), in particolare nei settori della rappresentanza e delle relazioni pubbliche, della promozione economica, delle relazioni culturali e politiche. La funzione principale degli agenti consolari rimane tuttavia l'assistenza agli Svizzeri all'estero.

Consuetudine internazionale

Con i > *trattati internazionali*, la consuetudine è una delle principali fonti di diritti e di obblighi per gli Stati. Si parla di consuetudine internazionale quando gli Stati adottano determinati comportamenti con la convinzione di conformarsi a un obbligo.

Affinché una norma consuetudinaria si formi, devono quindi essere riuniti due elementi: una ripetizione costante di comportamenti identici da parte degli Stati e la loro convinzione di conformarsi a una norma di > *diritto internazionale*.

Convenzione

Termine usuale per indicare accordi multilaterali messi a punto da o sotto l'egida di > *organizzazioni internazionali* allo scopo di disciplinare determinati aspetti del diritto o delle relazioni internazionali. Ne sono un esempio le > *Convenzioni dell'Aia* e le > *Convenzioni di Ginevra*.

Convenzioni dell'Aia

In occasione delle due Conferenze della pace del 1899 e del 1907 all'Aia sono state elaborate numerose > *convenzioni* volte a disciplinare la conduzione della guerra. È stato in particolare vietato adoperare armi atte a cagionare mali superflui o sofferenze inutili.

Convenzioni di Ginevra

Alla fine della Seconda guerra mondiale sono state sancite regole più rigorose per proteggere efficacemente le persone che non partecipano o non partecipano più a conflitti armati: si tratta soprattutto di civili, feriti, ammalati, naufraghi e prigionieri di guerra.

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977 (> *protocollo*) costituiscono la base del diritto internazionale umanitario. Alla Svizzera, in quanto Stato depositario e firmatario delle Convenzioni di Ginevra, spettano importanti obblighi giuridici.

Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari


Due > *convenzioni* fondamentali per la diplomazia sono state firmate a Vienna: la Convenzione del 1961 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione del 1963 sulle relazioni consolari.

Corpo diplomatico

Il corpo diplomatico si compone di tutti i capimissione (> *ambasciata*) accreditati presso uno stesso governo. È presieduto dal decano, che generalmente è il capomissione di rango più elevato e accreditato da più tempo nel Paese in questione.

Senza esservi obbligati, alcuni Stati accordano al > *nunzio* apostolico uno statuto speciale per quanto riguarda l'> *ordine di precedenza*. È spesso riconosciuto come decano del corpo diplomatico.

Il decano funge da portavoce del corpo diplomatico in occasione di cerimonie ufficiali. Presenta inoltre, in nome del corpo diplomatico e dopo consultazione dello stesso, eventuali note di protesta all'indirizzo dello Stato accreditatario.



Durante la Seconda guerra mondiale, Carl Lutz, viceconsole a Budapest, ha salvato assieme alla moglie la vita a circa 62'000 ebrei utilizzando lettere di protezione falsificate.

©Lascito Carl Lutz, Archivio di storia contemporanea, PF Zurigo

Foto esposta alla mostra «Missione delicata» del Museo nazionale svizzero (2007).

Corriere diplomatico

Persona incaricata di trasmettere la corrispondenza ufficiale tra la rappresentanza diplomatica (> *ambasciata*) e il Ministero degli affari esteri dello Stato accreditante e tra le altre missioni e i consolati dello Stato accreditante. Il corriere diplomatico beneficia dell'> *inviolabilità* e non può quindi essere tratto in arresto (> *privilegi e immunità*). La valigia diplomatica non deve essere né aperta né trattenuta. È possibile affidare questo incarico anche al comandante di un aereo commerciale che però non viene considerato corriere diplomatico.

Depositario

Il depositario di un > *trattato internazionale* è uno Stato o un'> *organizzazione internazionale*. Il depositario svolge compiti di natura prevalentemente notarile come, per esempio, custodire documenti, rilasciare copie autenticate, ricevere, custodire e trasmettere comunicazioni, riserve e dichiarazioni.

Diplomazia preventiva

Dalla fine della Guerra fredda la comunità internazionale si impegna a predisporre, soprattutto nell'ambito dell'> *ONU* e dell'> *Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa*, un dispositivo in grado di lanciare un segnale d'allarme al manifestarsi di tensioni internazionali suscettibili di degenerare in un conflitto armato. In caso di crisi tali organizzazioni suggeriscono agli Stati coinvolti le misure da adottare per evitare un aggravarsi della situazione. Se necessario, vengono avviate procedure per risolvere pacificamente il conflitto internazionale (> *composizione pacifica delle controversie*).

Diritti dell'uomo

Con diritti dell'uomo (o diritti umani) s'intendono quei diritti alla libertà che l'individuo può rivendicare unicamente in forza della sua qualità di essere umano.

A livello internazionale i diritti dell'uomo sono tutelati da un intreccio di > *convenzioni*, > *risoluzioni* e dichiarazioni di organizzazioni internazionali nonché dalla > *consuetudine internazionale*.

Questo sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo è strettamente collegato al > *diritto internazionale umanitario* e al diritto internazionale dei rifugiati. I tre settori si sovrappongono, ma ciononostante devono essere distinti uno dall'altro in modo sistematico. Il > *diritto internazionale umanitario* (segnatamente le quattro > *Convenzioni di Ginevra* del 1949 e i relativi Protocolli aggiuntivi del 1977) viene applicato per principio soltanto in caso di conflitti armati. Il diritto internazionale dei rifugiati (p. es. il Protocollo di Ginevra del 1951 relativo allo statuto dei rifugiati con il Protocollo aggiuntivo), dal canto suo, si applica soltanto ai rifugiati riconosciuti come tali e, in misura limitata, ai richiedenti l'asilo. I diritti dell'uomo valgono invece, secondo l'interpretazione attuale, in ogni situazione e per tutti gli esseri umani.

Diritto internazionale

Il diritto internazionale sorge da una collaborazione tra Stati e ne disciplina la convivenza. Rappresenta la base per la pace e la stabilità e mira a proteggere le persone e a promuoverne il benessere.

In un contesto di crescente globalizzazione le relazioni internazionali diventano più importanti, ma anche più complesse. Il diritto internazionale abbraccia i settori più diversi quali il divieto della violenza (> *divieto dell'uso della forza*), i > *diritti dell'uomo*, la protezione degli esseri umani in

caso di guerre e conflitti (> *diritto internazionale umanitario*), la lotta contro il terrorismo e altri crimini gravi. Disciplina inoltre anche settori quali l'ambiente, il commercio, lo sviluppo, le telecomunicazioni e i trasporti. In base al principio della sovranità degli Stati, il diritto internazionale si applica a ogni Stato soltanto nella misura in cui esso ha accettato di assumere determinati impegni internazionali (> *trattati internazionali* e > *consuetudine internazionale*).

Fa eccezione il diritto internazionale cogente che contiene norme basilari che nessuno Stato deve ignorare quali, per esempio, il divieto di genocidio. In Svizzera spetta di regola alle Camere federali e, mediante il referendum obbligatorio o facoltativo, al Popolo decidere in merito agli impegni internazionali. Il principio del primato del diritto internazionale ha la precedenza sul diritto interno.

Diritto internazionale umanitario


Il diritto internazionale umanitario viene chiamato anche diritto dei conflitti armati, diritto internazionale bellico o «*ius in bello*». È applicato nei conflitti armati indipendentemente dal fatto che siano legittimi o no. Si basa su una compensazione tra interessi umanitari e militari. Per impedire la guerra totale o la completa distruzione dell'avversario le parti in conflitto non sono libere per quanto riguarda l'impiego dei mezzi e dei metodi propri della guerra. Il diritto internazionale umanitario non si rivolge soltanto agli Stati. Contiene pure numerose clausole che anche i singoli (civili compresi) sono tenuti a osservare.

Fonti giuridiche principali del diritto internazionale umanitario, oltre alla > *consuetudine internazionale*, sono in particolare le > *Convenzioni di Ginevra* del 1949, ratificate universalmente, e i due relativi Protocolli aggiuntivi del 1977, la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra stipulata all'Aia nel 1907 (> *Convenzioni dell'Aia*) e numerose > *convenzioni* che vietano armi specifiche o ne limitano l'uso. La maggior parte delle norme delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli aggiuntivi e molte delle regole concernenti la conduzione della guerra sono oggi vincolanti sul piano della consuetudine internazionale.

Divieto dell'uso della forza

Lo Statuto delle Nazioni Unite (> *ONU*) vieta agli Stati di ricorrere all'impiego delle forze armate. La guerra è vietata per principio. Lo Statuto dell'ONU autorizza l'uso della forza soltanto in due situazioni specifiche:

- uno Stato ha il diritto di ricorrere alla legittima difesa e di difendere militarmente il proprio territorio qualora sia oggetto di un attacco armato finché il Consiglio di sicurezza non abbia adottato le misure necessarie;
- gli Stati possono ricorrere all'uso della forza per mantenere o ristabilire la pace internazionale qualora siano stati espressamente autorizzati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU mediante una > *risoluzione* in base al capitolo VII dello Statuto dell'ONU.



Il lavoro del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) rispecchia chiaramente i principi fondamentali di umanità e imparzialità. Alla fine degli anni Sessanta, sotto la direzione del diplomatico svizzero August Lindt il CICR organizzò un ponte aereo per far giungere al martoriato Biafra generi alimentari e assistenza medica.

©Museo nazionale svizzero

Foto esposta alla mostra «Missione delicata» del Museo nazionale svizzero (2007).

E

Extraterritorialità

In linea di principio gli effetti di una legge sono circoscritti al territorio dello Stato che l'ha emanata. Affinché gli effetti giuridici di una legge possano estendersi nel pieno rispetto della legalità a una situazione, a un bene o a una persona sul territorio di un altro Stato (effetti extraterritoriali), il diritto internazionale esige l'esistenza di un legame sufficientemente stretto tra la situazione, il bene o la persona in questione e lo Stato che ha emanato la legge.

F

Facilitazione e mediazione

Il compito di una terza parte incaricata di mediare tra parti in conflitto è denominato facilitazione o mediazione. Possono fungere da terza parte le Nazioni Unite (> *ONU*), organizzazioni regionali come l'> *Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa*, Stati oppure > *organizzazioni non governative (ONG)*.

Nella facilitazione la terza parte sostiene, agevola e promuove il contatto tra le parti in conflitto senza tuttavia entrare nel merito dei negoziati. Essa viene scelta liberamente dalle parti e consente loro di incontrarsi in campo neutro, avere uno scambio su possibili soluzioni del conflitto, condurre negoziati e firmare un accordo.

Nella mediazione la terza parte riceve un mandato dalle parti in conflitto. Essa non ne facilita soltanto l'incontro, ma le sostiene anche nella ricerca di una soluzione a livello di contenuti.

Fondo monetario internazionale (FMI)

Come la > *Banca mondiale*, il FMI fa parte delle cosiddette «Istituzioni di Bretton Woods». La Svizzera è membro di entrambe dal 1992.

Il FMI è stato istituito nel 1944 per incoraggiare la cooperazione monetaria internazionale e promuovere la stabilità degli scambi su scala internazionale. A tale scopo, il FMI mette le sue risorse finanziarie temporaneamente a disposizione degli Stati membri (prestiti) che hanno dif-

ficoltà d'aggiustamento della bilancia dei pagamenti. Esso contribuisce in tal modo ad abbreviare la durata e a ridurre la portata delle difficoltà finanziarie incontrate dagli Stati membri, a favorire la crescita economica, a ridurre i problemi d'inflazione e a promuovere l'impiego e il buon governo nei nuovi stati membri.

Funzionari internazionali

Agenti che esercitano una funzione pubblica al servizio di un' > *organizzazione internazionale* in modo esclusivo e continuo e che sono sottoposti a uno statuto giuridico internazionale. In linea generale beneficiano di > *privilegi e immunità* comparabili a quelli dei diplomatici. Il loro statuto trae sovente origine dall'atto istitutivo dell'organizzazione al servizio della quale sono stati assunti ed è disciplinato per principio anche dall' > *accordo di sede* dell'organizzazione internazionale concluso con lo Stato che l'ospita. I funzionari internazionali non devono ricevere istruzione alcuna dagli Stati di cui hanno la cittadinanza.

Giustizia internazionale

Per tutelare il > *diritto internazionale* e i > *diritti dell'uomo*, la comunità internazionale ha istituito molte istanze a livello universale e regionale. Per gli Stati che riconoscono queste istanze le sentenze sono vincolanti. Pietra angolare dell'ordinamento giuridico internazionale è la Corte internazionale di giustizia (CIG) dell'Aia, uno degli organi principali delle Nazioni Unite (> *ONU*). Attore e imputato possono essere soltanto degli Stati. La CIG si basa sulla preminenza del diritto e fornisce un contributo importante alla soluzione pacifica delle vertenze tra Stati.

Nell'ambito dei diritti umani, la Corte europea dei diritti dell'uomo assicura la tutela più efficace. È un organo del > *Consiglio d'Europa* e controlla il rispetto degli impegni assunti dalle parti contraenti nell'ambito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Per giudicare i crimini di guerra la comunità internazionale degli Stati ha già istituito dagli anni Novanta numerosi tribunali per i crimini di guerra: il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (1993), il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994), la Corte speciale per la Sierra Leone e le Camere straordinarie per il perseguimento dei crimini commessi dai Khmer rossi in Cambogia (2004).

Con l'istituzione della Corte penale internazionale (CPI) con sede all'Aia la comunità internazionale dispone inoltre dal 2002 di un'autorità giuridica permanente e universale competente per giudicare i crimini più gravi che scuotono profondamente la comunità internazionale nel suo insieme quali il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione, non appena sarà definito.

Il Tribunale internazionale del diritto del mare, che ha iniziato i suoi lavori nel 1996, è aperto agli Stati parte alla Convenzione sul diritto del mare.

Incaricato d'affari «ad interim»

Persona che sostituisce il capomissione (l'ambasciatore) quando il posto è vacante, quando è assente dallo Stato accreditatario o si trova nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni (> *ambasciata*).

Inviolabilità

Il termine comprende due aspetti: l'inviolabilità personale dell'agente diplomatico e quella dei locali della missione diplomatica (> *ambasciata*). Dire che la persona dell'agente diplomatico è inviolabile significa che non può essere oggetto né di arresto né di detenzione nello Stato dove esercita le sue funzioni. L'inviolabilità dei locali della missione impedisce qualsiasi intervento della forza pubblica al suo interno, a meno che il capomissione non abbia dato il suo accordo (> *privilegi e immunità*).

L

Lettera credenziale

Documento indirizzato dal capo dello Stato accreditante al capo dello Stato accreditatario mediante il quale il primo attesta che la persona designata quale ambasciatore straordinario e plenipotenziario è abilitata dal suo governo a esercitare le funzioni di capomissione (> *ambasciata*).

Non esistono regole fisse quanto alla forma, ma in generale la lettera credenziale deve menzionare il nome della persona interessata, i titoli, le caratteristiche speciali e l'oggetto generale della sua missione. Tradizionalmente nella lettera credenziale lo Stato accreditante chiede allo Stato accreditatario di prestare fede a quanto il rappresentante potrà dire in nome del suo governo e di riservargli un'accoglienza benevola. La lettera credenziale è consegnata personalmente dall'ambasciatore dello Stato accreditante al capo dello Stato accreditatario nel corso di una cerimonia solenne.

M

Memorandum

Termine generico che indica un testo volto in special modo a descrivere fatti concernenti una situazione internazionale. Il memorandum – detto anche «aide-mémoire» - è sovente accompagnato da una > *nota diplomatica* o da un' > *azione diplomatica* con cui uno Stato formula una richiesta particolare a un altro Stato.

Missione speciale

Si tratta di rappresentanti di uno Stato incaricati di recarsi in un altro Stato per negoziare un > *trattato*, discutere questioni di interesse comune o svolgere un determinato incarico. La loro missione è temporanea e generalmente di breve durata. Tali rappresentanti beneficiano in sostanza degli stessi > *privilegi e immunità* accordati ai membri di un' > *ambasciata*.

Multilateralismo

Si parla di multilateralismo quando temi di interesse comune sono affrontati o negoziati da un numero di parti superiore a due. Le organizzazioni e gli organi internazionali quali l'> ONU, l'> *Organizzazione mondiale del commercio*, l'> UE e il > *Consiglio d'Europa* sono le sedi per discussioni a carattere multilaterale.

In seguito alla globalizzazione un numero sempre maggiore di > *convenzioni* internazionali sono negoziate in seno a queste strutture multilaterali.

Neutralità

Statuto giuridico in seguito al quale uno Stato rinuncia, in modo permanente o temporaneo, a partecipare a un conflitto armato. Le > *Convenzioni dell'Aia* del 1907, completate dalla > *consuetudine internazionale*, definiscono i diritti e gli obblighi degli Stati neutrali.

I diritti dello Stato neutrale sono essenzialmente i seguenti: il suo territorio è inviolabile; le imprese private insediate sul suo territorio possono commerciare liberamente con Stati belligeranti; la libertà di commercio delle imprese private vale parimenti per la vendita di armi, munizioni e materiale bellico.

I doveri dello Stato neutrale sono innanzitutto i seguenti: deve astenersi dal partecipare a un conflitto armato fra Stati terzi; gli è espressamente vietato mettere le sue armi o truppe a disposizione delle parti in conflitto (non può dunque far parte di un'alleanza militare quale la NATO); lo Stato neutrale non può nemmeno mettere il proprio territorio a disposizione dei belligeranti per fini militari; se impone restrizioni al commercio d'armi, di munizioni e di qualsiasi materiale che possa servire a un esercito, è tenuto ad applicare equamente le misure restrittive nei confronti di tutti i belligeranti. Uno Stato neutrale dev'essere infine in grado di difendere militarmente il proprio territorio.

Il diritto della neutralità non si applica alle sanzioni economiche. Gli Stati neutrali possono partecipare alle sanzioni decise dall'> ONU, dall'> UE o da altri gruppi di Stati.

Il diritto della neutralità non si applica nemmeno alle sanzioni militari decise dal Consiglio di sicurezza dell'ONU in virtù del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite. Si considera infatti che le sanzioni militari decretate dall'ONU non debbano essere equiparate a una guerra nel senso stabilito dal diritto della neutralità. Esse rappresentano piuttosto misure giuridiche tese a far applicare decisioni prese dal Consiglio di sicurezza che agisce in nome della comunità internazionale in vista di ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Il diritto della neutralità non impedisce dunque agli Stati neutrali di aderire alle sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza secondo il capitolo VII dello Statuto.

Nota diplomatica

Forma di corrispondenza in uso tra le missioni diplomatiche stabilite in uno Stato accreditario e il Ministero degli Affari esteri del medesimo Stato. Il testo è redatto sempre in terza persona singolare e inizia con una formula di cortesia di questo tipo: «L'Ambasciata di ... presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari esteri e ha l'onore di ...»; lo stesso si conclude con la frase seguente: «L'Ambasciata si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri i sensi della sua più alta considerazione».



Coppa Wettstein, Strasburgo 1649. Johann Rudolf Wettstein, sindaco di Basilea e inviato al Congresso di Westfalia (1648), ricevette la coppa da sette grandi commercianti in ringraziamento per l'impegno profuso a favore dell'affrancamento della Confederazione dal Sacro Romano Impero della Nazione Germanica.

©Museo storico di Basilea

Foto: HMB P. Portner

Oggetto esposto alla mostra «Missione delicata» del Museo nazionale svizzero (2007).

Nunzio

Dal latino «nuntius»: inviato; rappresentante diplomatico della Santa Sede; arcivescovo titolare accreditato quale ambasciatore permanente della Santa Sede presso un governo straniero (> *decano del corpo diplomatico*).

Secondo la > *Convenzione di Vienna* del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, lo statuto di nunzio apostolico è identico a quello degli ambasciatori e di altri capi missione (> *ambasciata*). Il nunzio beneficia dei > *privilegi* e delle *immunità* garantiti dalla Convenzione di Vienna.

In seno alla Chiesa, il nunzio ha inoltre una seconda funzione: è il rappresentante del Papa presso la Chiesa locale.

ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)

L'ONU è un' > *organizzazione internazionale* a carattere universale che conta 192 Stati membri (estate 2008). È un foro di discussione di tutti gli argomenti di interesse internazionale.

I settori in cui l'ONU opera sono la sicurezza e la pace, i diritti dell'uomo, l'abbattimento delle disparità sociali, la preservazione delle risorse naturali e l'aiuto umanitario.

I principali organi dell'ONU sono:

- l'Assemblea generale (composta di rappresentanti degli Stati), che delibera su tutti i grandi temi di ordine internazionale;
- il Consiglio di sicurezza (composto di quindici Stati membri), la cui principale responsabilità è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;
- il Segretariato generale, che amministra l'ONU ed esegue le decisioni dei suoi organi;
- la Corte internazionale di giustizia, organo giudiziario principale dell'ONU (> *Giustizia internazionale*).

Fa parte del sistema delle Nazioni Unite anche un gran numero di organizzazioni speciali: si tratta di > *organizzazioni internazionali* giuridicamente indipendenti legate all'ONU mediante accordi (p. es. l'Organizzazione mondiale della sanità, OMS).

La Svizzera è diventata membro a pieno titolo dell'ONU nel 2002. In precedenza aveva lo statuto di osservatore (dal 1948) ed era membro delle organizzazioni speciali dell'ONU.

Operazioni di pace

Le operazioni internazionali di pace sono uno strumento a disposizione della comunità degli Stati per risolvere conflitti e superare crisi. Mediante mezzi di natura sia civile sia militare mirano a instaurare condizioni pacifiche e stabili. Dalla fine della Guerra fredda si sono ulteriormente sviluppate e, rispetto al passato, oggi assolvono spesso compiti di più ampia portata: mantenere e imporre la pace, prevenire i conflitti, portare e consolidare la pace, effettuare operazioni umanitarie. Di regola le operazioni di pace sono il risultato di un mandato dell'ONU e si orientano ai tre principi seguenti: imparzialità, consenso delle parti in conflitto sull'impiego di truppe di pace, uso limitato della forza.

Ordine di precedenza

Ordine protocollare a cui attenersi in occasione di incontri tra rappresentanti di vari Stati, quali cerimonie, cortei, ricevimenti, che comporta il diritto di occupare il posto considerato tra tutti più onorifico. Il ministro degli Affari esteri, per esempio, avrà la precedenza rispetto agli ambasciatori e il decano del > *corpo diplomatico* l'avrà rispetto a tutti gli altri capimissione.

Organizzazione internazionale

Le organizzazioni internazionali sono un raggruppamento duraturo nel tempo di almeno due Stati. Sono incaricate di svolgere autonomamente i propri compiti e sono quindi dotate di almeno un organo tramite cui operare. Si fondano di regola su un contratto multilaterale (chiamato anche carta o statuto) che stabilisce il campo d'attività e gli organi dell'organizzazione.

L'esempio più famoso di un'organizzazione internazionale a carattere universale è rappresentato dalle Nazioni Unite (> *ONU*).

Organizzazione internazionale della francofonia (OIF)

L'OIF comprende 55 tra Stati e governi e 13 osservatori provenienti dai cinque continenti (stato 2008). L'elemento che li accomuna è la lingua francese. Anche la Svizzera è membro dell'OIF.

Ogni due anni ha luogo il Vertice della Francofonia al quale partecipano i capi di stato e di governo e che stabilisce l'orientamento politico e le linee guida della collaborazione. Importanti campi di attività dell'organizzazione sono: la promozione del francese e della varietà culturale e linguistica; la promozione della pace, della democrazie e dei diritti dell'uomo; il sostegno all'educazione, alla formazione, all'insegnamento e alla ricerca e l'orientamento della cooperazione allo sviluppo sul lungo termine e la solidarietà.

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

L'OMC è stata istituita nel 1995. È dunque una delle > *organizzazioni internazionali* più giovani e succede all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) concluso poco dopo la Seconda guerra mondiale. Attualmente conta 151 membri (2008), tra cui anche la Svizzera. Il principale obiettivo dell'OMC è favorire e armonizzare gli scambi economici internazionali

L'OMC amministra gli accordi commerciali esistenti, funge da contesto di riferimento per la negoziazione di nuovi accordi, aiuta i Paesi in sviluppo nel settore della politica commerciale offrendo assistenza tecnica e programmi di formazione, esamina le politiche commerciali nazionali e compone le controversie commerciali.

Gli Stati membri dell'OMC hanno convenuto di ricorrere a un sistema multilaterale di > *composizione pacifica delle controversie*, anziché emettere sanzioni economiche per conto proprio, se ritengono che altri membri violino le norme commerciali. Si sono inoltre impegnati a rispettare le decisioni espresse dall'Organo di conciliazione dell'OMC.

Organizzazione non governativa

Le organizzazioni non governative (ONG) sono istituzioni di diritto privato che svolgono le proprie attività in modo indipendente dai governi e dalle loro politiche. Le ONG possono esercitare una notevole influenza sulla percezione dell'opinione pubblica e sulla formazione della volontà. Possono raggiungere lo statuto consultivo presso le > *organizzazioni internazionali*, concludere contratti di cooperazione o assumere mandati, per esempio nell'ambito di missioni umanitarie o di protezione.

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

L'OCSE si adopera, da un lato, per contribuire alla concertazione degli Stati membri (soprattutto nell'Europa occidentale e centroorientale, nell'America del Nord, in Giappone, Messico, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia) in materia di politica economica e sociale e, dall'altro, per organizzare scambi d'informazioni in materia di aiuto allo sviluppo. La Svizzera fa parte dell'OCSE.

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

L'OSCE è un'organizzazione finalizzata alla creazione di uno spazio comune di sicurezza basato su valori comuni quali i > *diritti dell'uomo*, la democrazia e lo Stato di diritto. Essa raggruppa attualmente 56 Stati dell'Europa, dell'America del Nord e dell'Asia (2008). La Svizzera ne è membro.

L'attività dell'OSCE è incentrata in primo luogo sulla diplomazia preventiva, la prevenzione di conflitti, la gestione di crisi e sul rafforzamento delle comunità democratiche dopo i conflitti. Il suo approccio considera fattori politici, militari, economici e ambientali.

L'OSCE è contemporaneamente una piattaforma di negoziazione e di elaborazione di norme e dispone a tal fine anche di strumenti operativi in loco.

Pacta sunt servanda

Locuzione latina che indica che i trattati devono essere rispettati dagli Stati e dalle > *organizzazioni internazionali* che ne sono parte. Il rispetto di questo principio è fondamentale per l'ordinamento giuridico internazionale. Esso è così definito nelle Convenzioni di Vienna del 1969 e del 1986 sul diritto dei trattati: «Ogni trattato in vigore vincola le Parti e deve essere da esse eseguito in buona fede».

Persona non grata

Locuzione latina per indicare che il rappresentante di uno Stato non è gradito nella nazione ospitante. Lo Stato di residenza può comunicare allo Stato accreditante in ogni momento e senza dover motivare la sua decisione che la presenza del capomissione o di un altro membro del personale diplomatico non è più gradita sul suo territorio. Lo Stato accreditante richiamerà allora la persona in questione o la sospenderà dalle sue funzioni. Se non dovesse farlo, lo Stato di residenza potrà procedere all'espulsione.

Personale amministrativo e tecnico (AT)

Membri del personale della missione diplomatica impiegati nel servizio amministrativo e tecnico. Il loro statuto giuridico non differisce molto da quello del personale diplomatico, salvo per il fatto che non godono dell'immunità di giurisdizione civile e amministrativa per le azioni compiute a titolo privato. In Svizzera lo statuto di questo personale differisce soprattutto in materia di privilegi doganali e di IVA.

Personale diplomatico (CD)

Ne fanno parte tutti i membri del personale della missione diplomatica (> *ambasciata*), compreso il capomissione; essi devono essere diplomatici in carica e godere dello statuto diplomatico. Beneficiano in particolare di determinati > *privilegi e immunità*, segnatamente dell'> *inviolabilità* personale, dell'immunità di giurisdizione, dell'esenzione fiscale e di privilegi doganali.



Bandiera della legazione svizzera a Berlino. Sforacchiata nel 1945 in occasione dell'ingresso dei Russi, è stata ammainata e portata in Svizzera da membri della legazione. Attualmente fa parte della collezione del Museo nazionale.

©Museo nazionale svizzero

Oggetto esposto alla mostra «Missione delicata» del Museo nazionale svizzero (2007).

Potenza protettrice

Una potenza protettrice entra in gioco quando due Stati interrompono le loro relazioni diplomatiche e/o consolari a seguito di un conflitto. Se le parti coinvolte sono d'accordo, la potenza protettrice si assume una parte dei compiti svolti fino a quel momento dalla rappresentanza regolare dell'altro Stato, ai cui cittadini garantisce protezione sul posto nonché difesa dei loro interessi. Il servizio reso consente agli Stati coinvolti di mantenere relazioni minime.

Dopo che già durante la Prima guerra mondiale la Svizzera aveva svolto mandati quale potenza protettrice, nella Seconda guerra mondiale essa divenne, grazie alla sua > *neutralità*, potenza protettrice per eccellenza rappresentando gli interessi di ben 35 Stati, tra cui alcune grandi potenze in guerra, con oltre 200 singoli mandati. Durante la Guerra fredda il numero dei suoi mandati oscillò tra i 4 (1948) e i 24 (1973). In tempi più recenti i classici mandati di potenza protettrice hanno perso d'importanza. La Svizzera esercita attualmente 4 mandati: rappresenta gli USA a Cuba, Cuba negli USA, l'Iran in Egitto e gli USA in Iran.

Principio di non retroattività

Principio generale del diritto secondo cui una legge nazionale o un trattato internazionale può esplicare effetti giuridici soltanto su situazioni verificatesi dopo la sua entrata in vigore.

Leggi o trattati che prevedono il divieto di determinati comportamenti possono infatti avere effetto soltanto a posteriori. L'applicazione di una legge o di un trattato anche ad eventi anteriori alla relativa entrata in vigore autorizzerebbe a punire fatti che, al momento della loro commissione, non erano vietati e dunque leciti.

Principio di sussidiarietà

Principio secondo il quale le decisioni politiche devono essere prese al livello decisionale più vicino alla popolazione. Una questione sarà quindi sottoposta all'istanza superiore soltanto se la materia non può essere validamente disciplinata al livello inferiore. La maggior parte degli Stati federali ha iscritto questo principio nella propria Costituzione. Esso permette di ripartire i compiti tra lo Stato federale e gli Stati federati o i Cantoni (cfr. art. 3 della Costituzione svizzera). L'> *Unione europea (UE)* riprende questo principio essenziale nel contesto comunitario.

Privilegi e immunità

Prerogative, esenzioni fiscali e facilitazioni accordate nello Stato di residenza ai membri del > *personale diplomatico*, alle loro famiglie e alle persone che beneficiano di uno statuto equivalente (p. es. i > *funzionari internazionali*).

I privilegi e le immunità comprendono: la libertà di comunicazione tra la missione diplomatica (> *ambasciata*) e le autorità dello Stato accreditante, l'> *inviolabilità* del personale diplomatico che non può essere né arrestato né detenuto, l'inviolabilità dei locali diplomatici (le autorità locali possono accedervi soltanto con l'autorizzazione del capo della missione diplomatica), l'immunità di giurisdizione (non può essere promossa alcuna azione penale contro un agente diplomatico o la sua famiglia) ed esenzioni fiscali.

I privilegi e le immunità sono accordati non per avvantaggiare le persone in questione, ma per consentire loro di svolgere le proprie funzioni in modo completamente indipendente rispetto allo Stato accreditario. Le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi dello Stato di residenza (art. 41 della > *Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche* e art. 55 della *Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari*).

Protezione consolare

La protezione consolare consente a uno Stato di far valere e di difendere i diritti dei propri cittadini. Tuttavia, contrariamente alla > *protezione diplomatica*, lo Stato non fa valere il proprio diritto e non esige riparazione per una violazione del diritto internazionale. Per tale motivo, le condizioni per l'esercizio della protezione consolare sono meno rigide rispetto a quelle applicabili alla protezione diplomatica.


Lo Stato protegge i diritti dei suoi cittadini nel loro Paese di soggiorno innanzitutto in virtù dell'ordinamento giuridico di tale Paese. Lo Stato può per esempio intervenire in nome di uno dei suoi cittadini detenuto in un altro Stato, chiedendo un miglioramento delle sue condizioni di detenzione.

Protezione diplomatica

Intervento di uno Stato in favore di un suo cittadino (persona fisica o giuridica) che ha subito un pregiudizio in seguito a misure prese dall'altro Stato in violazione del diritto internazionale. Compete unicamente allo Stato decidere dell'opportunità di un tale intervento.

Alla protezione diplomatica si applicano cinque principi:

- agendo in nome della protezione diplomatica, lo Stato fa valere il suo proprio diritto;
- lo Stato può accordare la protezione diplomatica esclusivamente ai propri cittadini;
- l'esercizio della protezione diplomatica presuppone che uno Stato abbia violato una norma del diritto internazionale;
- il cittadino interessato deve aver esaurito tutti i rimedi giuridici esistenti al fine di ottenere riparazione per il pregiudizio subito;
- la parte lesa non deve, con il suo comportamento, essere all'origine del danno o avere contribuito ad aggravarlo.



Nel maggio del 1920, Popolo e Cantoni hanno deciso l'adesione della Svizzera alla Società delle Nazioni con 416'870 voti favorevoli e 323'719 contrari. Dopo la Seconda Guerra mondiale la Società delle Nazioni ha lasciato il posto all'ONU.

Manifesto concernente la votazione sulla Società delle Nazioni.

©Collezione basilese di manifesti

Oggetto esposto alla mostra «Missione delicata» del Museo nazionale svizzero (2007).

Protocollo

Il termine protocollo viene utilizzato in diverse accezioni. In quella più comune indica l'insieme delle forme, degli usi e delle pratiche (cerimoniale) che gli Stati e i loro rappresentanti devono osservare in particolare nelle relazioni diplomatiche; il servizio del protocollo di un ministero degli affari esteri si occupa pertanto dell'osservanza di questi aspetti.

Protocollo (protocollo finale / protocollo aggiuntivo) può indicare inoltre un > *trattato internazionale* complementare a un trattato principale; ne sono un esempio i Protocolli aggiuntivi I e II dell'8 giugno 1977 alle > *Convenzioni di Ginevra* del 12 agosto 1949.

Reciprocità

Il principio della reciprocità ha una funzione essenziale nelle relazioni internazionali. In forza di questo principio uno Stato conferisce diritti o vantaggi a un altro Stato solo se quest'ultimo gli concede gli stessi diritti e vantaggi. Uno Stato parte a un trattato, per esempio, farà beneficiare l'altro Stato soltanto di quei diritti che anch'esso gli conferisce. I trattati relativi ai diritti dell'uomo e al diritto umanitario devono comunque, per evidenti ragioni umanitarie, essere applicati dagli Stati contraenti anche nei confronti degli Stati che non rispettano gli obblighi fissati dal trattato.

Riconoscimento

Constatazione, da parte di uno Stato, dell'esistenza di un nuovo Stato (uno Stato = una popolazione, un territorio, un governo). Con il riconoscimento, uno Stato manifesta di accettare come Stato un territorio divenuto indipendente e di essere disposto a intrattenere con lo stesso relazioni diplomatiche.

Per principio la Svizzera riconosce soltanto gli Stati e non i governi. Ne consegue che un avvicendamento di potere o l'instaurazione di un nuovo regime in uno Stato precedentemente riconosciuto dalla Svizzera non influisce sul riconoscimento. Un territorio divenuto indipendente non ha diritto al riconoscimento da parte degli altri Stati. Il riconoscimento è un atto volontario che può essere soggetto a condizioni.

Riserve

Dichiarazioni formulate da uno Stato parte a un trattato con le quali detto Stato comunica di escludere o modificare l'applicazione di una disposizione del trattato stesso. Le riserve consentono di fare in modo che il trattato sia sottoscritto da un elevato numero di Stati, ma ne compromettono un'applicazione uniforme. I trattati possono escludere o limitare la possibilità di formulare riserve.

Risoluzione

Le decisioni di > *organizzazioni internazionali* e conferenze internazionali sono chiamate risoluzioni: hanno un formato standard e sono costituite da un preambolo e da un certo numero di paragrafi operativi. La maggior parte non è giuridicamente vincolante, ma ha piuttosto carattere di raccomandazione come, per esempio, le risoluzioni dell'Assemblea generale delle > *Nazioni Unite* (a eccezione di quella concernente il diritto interno dell'organizzazione stessa). Differiscono invece alcune risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che hanno valore giuridico direttamente vincolante per tutti gli Stati.

Sanzioni

Si tratta dell'insieme delle misure diplomatiche, economiche o militari prese da uno Stato o da un'> *organizzazione internazionale* per far cessare una violazione del diritto internazionale accertata da un'organizzazione o da uno Stato che si considera leso da detta violazione.

Compete al Consiglio di sicurezza dell'> *ONU* decretare, in nome degli Stati, le sanzioni da prendere contro uno Stato che mette in pericolo la pace internazionale.

L'> *Organizzazione mondiale del commercio* disciplina il ricorso alle sanzioni in caso di violazioni della normativa commerciale internazionale.

Negli altri campi gli Stati possono disporre sanzioni non militari da essi ritenute utili, a condizione che siano proporzionali al danno subito.

L'uso della forza è vietato dallo Statuto delle Nazioni Unite (> *divieto dell'uso della forza*). Le sanzioni devono essere annunciate prima di entrare in vigore.

Sigla, firma e ratifica

La sigla è la semplice apposizione delle iniziali dei negoziatori a piè di ogni pagina di un > *trattato internazionale* ai fini dell'autenticazione.

La firma è apposta alla fine del trattato dai plenipotenziari (negoziatori

dotati dei pieni poteri) e segna la conclusione del trattato, obbligando gli Stati ad agire in buona fede nel rispetto dello stesso. A meno che il trattato non disponga diversamente, con la firma gli Stati non sono ancora parti all'accordo.

La ratifica è l'atto che impegna gli Stati a rispettare il trattato sul piano internazionale. In Svizzera, l'Assemblea federale approva la ratifica dei trattati, ad esclusione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale.

Sovranità

Sul piano internazionale uno Stato è considerato sovrano se è indipendente da tutti gli altri soggetti di diritto internazionale (Stati, > *organizzazioni internazionali*). È tenuto a rispettare soltanto gli obblighi che ha contratto esso stesso e quelli risultanti dal > *diritto internazionale* cogente.

Trattato internazionale

Un trattato internazionale è un accordo concluso tra Stati o tra Stati e > *organizzazioni internazionali* volto a stabilire un disciplinamento internazionale in un determinato settore. Con la > *consuetudine internazionale*, il trattato è una delle fonti principali di diritti e di obblighi per gli Stati. Questo tipo di accordo può essere definito nei modi più svariati, che però si equivalgono: trattato, > *convenzione*, accordo, > *protocollo*, dichiarazione, Statuto (p. es. Statuto dell'> *ONU*), patto, scambio di lettere, ecc.



Unione europea (UE)

L'UE è un'associazione di Paesi europei democratici che va al di là di un' > *organizzazione internazionale* perché unica nel suo genere. Nei suoi oltre cinquant'anni di vita la cooperazione tra gli Stati membri ha continuato a perfezionarsi per il tramite degli organi comuni e mediante la delega di competenze, mentre si è verificata tutta una serie di allargamenti geografici. Oggi (2008) l'UE conta 27 Stati membri. L'UE contribuisce a mantenere la pace e la stabilità e, considerate le dimensioni del suo mercato interno, è la prima potenza economica mondiale davanti a Stati Uniti e Giappone.

Il Consiglio dell'Unione europea – detto spesso anche «Consiglio dei ministri» – è l'organo decisionale centrale dell'UE nonché il legislativo. Adotta tutti gli atti legislativi essenziali e conclude gli accordi internazionali. L'attività normativa è svolta per lo più assieme al Parlamento europeo. La Commissione europea, che non accetta istruzioni dai governi nazionali, prepara i progetti di legge, negozia gli accordi internazionali e rappresenta il potere esecutivo per tutte le politiche dell'UE (p. es. politica agricola, ricerca e tecnologia, aiuto allo sviluppo, politica regionale). La Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) vigila affinché gli Stati membri e gli organi dell'UE rispettino il diritto europeo.

